



***COMUNE DI CLES***  
***(Provincia di Trento)***

**REGOLAMENTO**  
**CONSULTA DEI RAGAZZI**

## **Regolamento Consulta dei ragazzi (art. 57 bis Statuto)**

### **Art. 1 Finalità**

1. E' istituita la "Consulta dei ragazzi", in base all'art. 57 bis dello Statuto comunale.
2. La Consulta è l'organismo rappresentativo della popolazione frequentante la scuola media ed opera per promuovere la più ampia e diretta partecipazione dei giovani cittadini alle scelte riguardanti la vita e lo sviluppo dell'intera comunità comunale.

### **Art. 2 Composizione**

1. La Consulta è composta da un ragazzo ed una ragazza per ogni classe di scuola media, nominati dal Sindaco su designazione degli alunni delle stesse scuole.
2. I rappresentanti delle classi terze sono prorogati nell'incarico per i due anni successivi a quello della loro nomina.
3. Sono invitati a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, i giovani in età compresa fra i 15 e 16 anni eventualmente nominati, in un numero massimo di due rappresentanti, un ragazzo ed una ragazza, da apposite assemblee di giovani o da associazioni giovanili.

### **Art. 3 Elezioni e insediamento**

1. Entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico, il Comune, di concerto con la competente Autorità scolastica, convoca, in ogni classe di scuola media, l'assemblea di tutti gli iscritti.
2. Nell'assemblea chiunque può liberamente presentare candidature ed illustrare gli eventuali programmi; quindi ogni iscritto esprime la propria preferenza per un ragazzo ed una ragazza della propria classe, su scheda segreta.
3. Il personale docente presente assicura le funzioni di vigilanza sulla correttezza delle operazioni.
4. L'elenco delle preferenze risultanti dallo spoglio delle schede è trasmesso al Sindaco, il quale, entro quindici giorni dal ricevimento, nomina la ragazza ed il ragazzo che hanno ottenuto in ogni classe il maggior numero di preferenze..

5. La Consulta è insediata dal Sindaco o da un suo delegato.

#### **Art. 4**

##### **Presidente e Vice Presidente**

1. La Consulta elegge il Presidente fra i suoi membri, nella seduta d'insediamento, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Con la stessa procedura è eletto un Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.
3. Presidente e Vice Presidente non possono appartenere allo stesso sesso. Quindi, qualora sia eletto Presidente un ragazzo, una ragazza svolgerà le funzioni di Vice Presidente, e viceversa.
4. Il Presidente:
  - a) rappresenta la Consulta;
  - b) firma i verbali e le comunicazioni;
  - c) convoca e presiede la consulta e le assemblee;
  - d) dà corso alle indicazioni e ai voti della Consulta e riferisce al Sindaco circa l'operato della Consulta e le sue esigenze;
  - e) può essere invitato a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta o di altri consessi elettivi, per riferire su problemi di competenza della Consulta.

#### **Art. 5**

##### **Durata**

1. La Consulta dura in carica un anno, e comunque fino alla convocazione delle assemblee di classe del successivo anno scolastico.
2. La Consulta è rinnovabile parzialmente, in caso di dimissioni di uno o più componenti, col subentro del primo dei non eletti o, in mancanza, con la ripetizione dell'elezione. Non sono sostituiti i componenti prorogati.
3. Con le stesse modalità e su proposta della Consulta, il sindaco può sostituire un membro della Consulta per particolari casi quali l'assenza prolungata, il trasferimento ad altro Comune o altro impedimento, pure in assenza di dimissioni.

#### **Art. 6**

##### **Convocazione**

1. La Consulta è convocata almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta di almeno cinque suoi membri.

2. Il Sindaco può convocare la Consulta per l'esame di problemi particolari.
3. La convocazione è fatta, con almeno sette giorni di anticipo, salvo casi di urgenza, nei modi che la Consulta riterrà più opportuni, comunicando contemporaneamente anche l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il Presidente ne dà comunicazione al Sindaco ed adeguata informazione alla cittadinanza.
4. Il Presidente stende l'ordine del giorno, ed ogni membro può chiedere al Presidente di inserirvi proprie proposte.

### **Art. 7** **Sedute**

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche e sono valide con la presenza di cinque dei componenti.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, del più anziano in età fra i componenti presenti.
3. Le decisioni sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il Segretario, scelto tra i componenti e nominato dal Presidente all'inizio della seduta redige il processo verbale delle sedute. Il verbale, entro otto giorni, è trasmesso al sindaco, al Comune ed al Dirigente scolastico. Tutti i verbali sono raccolti e conservati presso il competente ufficio comunale, ove chiunque può prenderne visione.

### **Art. 8** **Consultazione obbligatoria**

1. Il Comune richiede obbligatoriamente il parere della Consulta sui propri atti relativi a:
  - a. criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi che interessano i ragazzi di età compresa fra gli undici e i sedici anni;
  - b. programmi generali inerenti le attività culturali.
  - c. programmi generali inerenti la promozione della salute;
  - d. progetti di edilizia scolastica;
  - e. progetti riguardanti le aree scolastiche, verdi e sportive;
2. La consultazione su tali argomenti si svolge su proposte orientative, informazioni e documenti forniti dal Comune. La Consulta deve fornire le proprie valutazioni scritte entro venti giorni dall'invio della documentazione, salvo diverso accordo. Decorso il termine, si prescinde dal parere.

3. I pareri espressi devono essere citati nei relativi atti degli organi deliberativi del Comune e in ogni caso portati a conoscenza dei gruppi consiliari.

### **Art. 9** **Obblighi della Consulta**

1. La Consulta, entro il mese di maggio di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio un rapporto sui lavori e sulle attività svolte.

### **Art. 10** **Pareri facoltativi**

1. La Consulta può esprimere pareri e proposte sui seguenti argomenti:
  - a) problemi inerenti la popolazione fra gli undici e i sedici anni;
  - b) funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
  - c) materie di interesse locale di competenza del Comune e di interesse comunale di competenza di altri enti;
  - d) regolamenti comunali;
  - e) proposte di legge regionale, atti amministrativi di interesse locale di organi sovracomunali di cui il Comune fa parte.
2. I pareri e le proposte di cui sopra devono essere sottoposti all'esame dei competenti organi comunali e portati a conoscenza dei capigruppo consiliari.
3. Alle valutazioni, richieste e proposte, formulate dalla Consulta nei termini previsti, deve essere data motivata risposta entro trenta giorni, per quanto di competenza comunale.
4. Il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere alla Consulta di fornire indicazioni su tematiche che rientrano nella sua competenza

### **Art. 11** **Facoltà della Consulta**

1. La Consulta può compiere autonomamente le seguenti azioni:
  - a) convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la popolazione giovanile;

- b) presentare comunicazioni al Consiglio comunale;
  - c) invitare il Comune a presentare petizioni e proposte a qualsiasi ente ed organizzazione;
  - d) invitare rappresentanti di enti e organizzazioni alle proprie sedute.
2. La Consulta può inoltre chiedere di servirsi degli organi di informazione dei vari enti per pubblicare proposte, osservazioni e documenti.

## **Art. 12**

### **Assemblee**

1. La Consulta, almeno una volta all'anno, convoca l'assemblea degli iscritti alla scuola media, in sedi scolastiche e al di fuori degli orari di lezione, per riferire sulla propria attività e discutere i problemi della popolazione giovanile, per recepirne le esigenze e raccogliere pareri in merito.

## **Art. 13**

### **Mezzi per il funzionamento**

1. Il Comune provvede alle spese per il funzionamento della Consulta, mediante l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio e l'assunzione dei necessari atti.
2. La Consulta, d'intesa col sindaco o l'assessore competente, si avvale degli uffici comunali più direttamente collegati alla propria attività. Il Comune garantisce il proprio supporto tecnico per assicurare il miglior funzionamento della Consulta.
3. Il Comune mette a disposizione i locali per lo svolgimento delle attività della Consulta.

Il presente Regolamento "Consulta dei ragazzi" è stato approvato dal Consiglio comunale il 22 marzo 2005, con deliberazione n. 24.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Gianmartino Iddau

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Primo Bentivoglio

---

Pubblicato all'albo comunale a sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, per dieci giorni consecutivi dal 25 marzo 2005 al 04 aprile 2005.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Primo Bentivoglio

---

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo il giorno 05 aprile 2005.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Primo Bentivoglio